

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente la modifica della legge sugli onorari dei magistrati
del 9 novembre 1954

(del 7 ottobre 1969)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

1. Con atti legislativi dell'8 luglio 1968 e del 4 febbraio 1969 sono stati rivalutati gli onorari dei membri del Consiglio di Stato e gli stipendi degli impiegati e dei docenti. Nell'uno e nell'altro caso il trattamento economico degli interessati ha beneficiato di un aumento reale.

Nell'ambito della rivalutazione degli onorari dei Consiglieri di Stato le condizioni praticate dagli altri Cantoni sono state assunte come elemento indicativo e giustificativo.

Per quanto riguarda invece la rivalutazione degli stipendi degli impiegati e dei docenti, le ragioni che l'hanno dettata sono ampiamente esposte nel messaggio 10 gennaio 1969 cui si rinvia per brevità.

La modifica della L.S. costituiva un passo intermedio in attesa di una revisione dell'organico che non potrà mai essere, per ovvie ragioni, una formula mascherante nuovi generali e reali adeguamenti, ma che muove dall'esigenza di armonizzazione e correzione della classificazione delle funzioni lasciando inalterata la vigente scala degli stipendi.

Gli onorari dei magistrati giudiziari fissati nella legge speciale del 9 novembre 1954 sono stati adattati l'ultima volta il 22 giugno 1965 e da allora non hanno più beneficiato di aumenti reali. Le proposte che vi sottoponiamo non costituiscono pertanto che la logica ed equa completazione dei surriferiti atti legislativi.

2. I principi informativi della modifica del 22 giugno 1965 sono stati sostanzialmente due, ovvero:
 - a) un ragionevole rapporto di uguaglianza con l'onorario garantito ai giudici dei Cantoni che per la loro dimensione e caratteristica demografica, sociale ed economica-finanziaria sono assimilabili al nostro;
 - b) un altrettanto ragionevole rapporto di equilibrio fra il trattamento dei magistrati e degli alti funzionari dello Stato (funzionari di classe speciale e di prima classe).

Il Consiglio di Stato, nel proporre i nuovi onorari, intende ribadire l'attualità e la validità dei suddetti criteri anche perchè, prescindendo da altre ovvie considerazioni, l'esigenza sub b) è irrinunciabile per evitare una pericolosa concorrenza proprio all'interno della sfera pubblica.

3. Le proposte che formuliamo sono state oggetto di laboriose trattative fra Consiglio di Stato e gli interessati; esse incontrano l'adesione di questi ultimi. I nuovi onorari vengono stabiliti come segue:

1. Giudici del Tribunale d'appello	Fr. 52.000,—
2. a) Procuratori pubblici	Fr. 51.000,—
b) Sostituti Procuratori pubblici	Fr. 49.000,—
3. Giudici istruttori; Pretori di Mendrisio, Lugano-città, Lugano-Ceresio,	

Lugano-campagna, Locarno-città, Locarno-campagna e Bellinzona	Fr. 47.500,—
4. a) Sostituti Giudici istruttori	Fr. 45.500,—
b) Pretori di Leventina, Blenio, Riviera e Vallemaggia; Giudice dei minorenni	Fr. 44.500,—

Per meglio illustrare la situazione integriamo il messaggio, con 2 tabelle illustranti :

- la prima (tabella A) lo stato attuale, la differenza fra i vari ordini di magistrati prima e dopo la modifica, l'aumento reale riconosciuto ;
- la seconda (tabella B) il rapporto con gli onorari dei Cantoni di Argovia, Berna, Lucerna, San Gallo, Turgovia, Vaud, gli stessi che servirono come base per gli adeguamenti del 1965.

4. La *tabella A* dimostra intanto (colonna *i*) che l'aumento reale riconosciuto si muove fra un minimo del 16,4 % (Pretori di campagna e Giudice dei minorenni) e un massimo del 17,6 % (Procuratori pubblici).

Gli aumenti più marcati delle categorie 2.b (sostituti Procuratori pubblici = 21,1 %) e 4.a (sostituti Giudici istruttori = 19,2 %) sono conseguenti a una modifica di categoria di questi magistrati. I mutamenti qualitativi e quantitativi intervenuti nelle mansioni di questi magistrati (in particolare la loro responsabilità sostanzialmente identica a quella dei Procuratori pubblici e dei Giudici istruttori) giustificano, a mente del Consiglio di Stato, un'attenuazione del divario di stipendio sin qui esistente e chiaramente sperquato.

Per effetto dell'aumento reale applicato in percentuali pressochè uniformi allo stipendio in vigore comprensivo del carovita del 14 %, si accentua ovviamente il solco che separa le varie categorie di magistrati.

Così da una iniziale differenza di Fr. 5.500,— fra la « prima » e l'« ultima » categoria, si è già passati, semplicemente in virtù dell'indennità di rincaro, a Fr. 6.270,— a fine 1968 per terminare ora con un divario di Fr. 7.500,—.

5. Così come proposti i nuovi onorari alterano il rapporto con il trattamento economico degli alti funzionari e ciò in contrasto con quanto affermato a cifra 2. Infatti, attualmente, con dati fermi al 31 dicembre 1968, il funzionario di classe speciale con uno stipendio di Fr. 41.940,— senza tener conto della cassa pensione, è situato in una classe intermedia fra la seconda e la terza, ovvero fra i Procuratori pubblici e i Pretori di città.

Tenendo conto della cassa pensione il funzionario è leggermente avvantaggiato rispetto il Pretore delle valli e ciò come appare dal seguente specchio :

a) *Funzionari di classe speciale*
(al 31 dicembre 1968)

Stipendio lordo	Fr. 36.790,—
carovita 14 %	Fr. 5.150,40
	<hr/>
	Fr. 41.940,40
./ quota C.P.	Fr. 3.155,40
	<hr/>
Netto (salvo deduzioni sociali)	Fr. 38.785,—

b) *Pretori valli*

Stipendio lordo	Fr. 33.500,—
carovita 14 %	Fr. 4.690,20
	<hr/>
Netto (salvo deduzioni sociali)	Fr. 38.190.20

Con gli adeguamenti degli onorari dei magistrati il confronto, secondo i medesimi criteri di calcolo di cui sopra, si presenta come segue :

Pretori	Fr. 44.500,—
Funzionario di classe speciale	Fr. 41.432,—

Si imporrà pertanto, in sede di revisione dell'organico, non solo una semplice correzione nel senso di ripristinare il rapporto al 31 dicembre 1968, ma una modifica di portata tale da migliorare la posizione degli alti funzionari sia per attenuare, come già detto, effetti concorrenziali nell'ambito di uno stesso organismo (lo Stato), sia soprattutto per poter competere con l'economia privata affinché lo Stato non sia costretto, come già purtroppo succede, a rinunciare a una collaborazione sempre più qualificata e specializzata, rinuncia che pregiudica tutti i tentativi e i propositi intesi a migliorare l'andamento della pubblica amministrazione.

6. La *tabella B* indica gli stipendi aggiornati dei Giudici dei 6 Cantoni assunti a titolo di confronto già con la revisione del 22 giugno 1965.

La leggera supremazia delle proposte contemplate nel presente progetto rispetto la media di Fr. 48.600,— che ne risulta trova giustificazione nel fatto che ai magistrati di questi Cantoni non è sempre (o non così rigorosamente) preclusa la facoltà di svolgere attività accessoria.

7. Tanto i nuovi onorari dei Consiglieri di Stato quanto i nuovi stipendi degli impiegati e dei docenti sono stati riconosciuti con effetto a partire dal 1. luglio 1968. Sembra pertanto giusto ammettere l'entrata in vigore delle proposte modifiche per la medesima epoca.

Il carovita si intende compensato, come per gli impiegati, a punti 106.

La maggior spesa annua determinata dalla rivalutazione ammonta a franchi 264.360,—.

Vi preghiamo, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, di voler approvare l'annesso disegno di legge e di gradire i sensi del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Lafranchi

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli

TABELLA A

	a	b	c	d	e	f	g	i
	31.12.68 senza CV	differenze col. a	31.12.68 con 14 % CV	differenza col. c	nostre proposte	differenza col. e	colonna c - e	aumento percent. resp. c
1. Giudici d'appello	39.000,—	1 — 3 = 3.500,—	44.460,—	1 — 3 = 3.990,—	52.000,—	1 — 3 = 4.500,—	7.540,—	17,1
2. a) Procuratori pubbl.	38.000,—	1 — 4 = 5.500,—	43.320,—	1 — 4 = 6.270,—	51.000,—	1 — 4 a = 6.500,— 1 — 4 b = 7.500,—	7.680,—	17,6
b) Procuratori pubbl. sostituiti	35.500,—	3 — 4 = 2.000,—	40.470,—	3 — 4 = 2.280,—	49.000,—	3 — 4 = 2.000,—	8.530,—	21,1
3. Giudici istruttori + Pretori città	35.500,—		40.470,—		47.500,—		7.030,—	17,4
4. a) Giudici istruttori sostituiti	33.500,—		38.190,—		45.500,—		7.310,—	19,2
b) Pretori campagna Giudice minor.	33.500,—		38.190,—		44.500,—		6.310,—	16,4

Indice : 1. gennaio 1969 = 106

TABELLA B

*Stipendi aggiornati dei magistrati dell'ordine giudiziario nei 6 Cantoni
che sono stati assunti come termine di paragone per la legge 22 giugno 1965*

GIUDICI DI APPELLO

Cantone	AG	BE	LU	SG	TG	VD
stipendio lordo indice 106	52.788	53.000	51.975	46.575	50.456	53.400
./ C.P. (circa)	3.150 (6 %)	3.700 (7 %)	3.600 (7 %)	3.000 (6 %)	3.000 (6 %)	— (Stato)
	<u>49.638</u>	<u>49.290</u>	<u>48.375</u>	<u>43.575</u>	<u>47.400</u>	<u>53.400</u>

Media stipendio netto = Fr. 48.600,—

CANTONE TICINO

a) situazione attuale :

stipendio base (legge 22 giugno 1965, indice 210)	Fr. 39.000,—
carovita 14 % (indice 106)	Fr. 5.460,—
netto	Fr. 44.460,—

b) nostre proposte : stipendio base (indice 106)

Fr. 52.000,—

Osservazioni

- 1) Nessun Cantone riconosce spese di rappresentanze, salvo Vaud (Fr. 3.600,—) conglobate nell'importo di Fr. 53.400,— ;
- 2) Indennità figli e famiglia non conteggiati ; quelle del Ticino sono le più alte ;
- 3) Tutti i Cantoni riconoscono un supplemento (media Fr. 2.000,—) al presidente.

Disegno di

LEGGE

sugli onorari dei magistrati del 9 novembre 1954 ; modificazione

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 7 ottobre 1969 n. 1611 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — L'articolo 1 della legge sugli onorari dei magistrati del 9 novembre 1954 è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 1

**Onorario
dei magistrati**

L'onorario dei magistrati è fissato come segue :

- | | | |
|-------|--|--------------|
| 1. | Giudici del Tribunale d'appello | Fr. 52.000,— |
| 2. a) | Procuratori pubblici | Fr. 51.000,— |
| | b) Sostituti Procuratori pubblici | Fr. 49.000,— |
| 3. | Giudici istruttori ;
Pretori di Mendrisio, Lugano-città, Lugano-
Ceresio, Lugano-campagna, Locarno-città,
Locarno-campagna e Bellinzona | Fr. 47.500,— |
| 4. a) | Sostituti Giudici istruttori | Fr. 45.500,— |
| | b) Pretori di Leventina, Blenio, Riviera e
Vallemaggia ;
Giudice dei minorenni | Fr. 44.500,— |

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. luglio 1968.